



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale numero 40 del 07/11/2025

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ambito d'applicazione

Art. 3 - Ordinanze

Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana e rurale

Art. 5 - Disposizioni di carattere generale

CAPO II - DELLA PULIZIA E DEL DECORO DELL'ABITATO

Art. 6 - Disposizioni di carattere generale

Art. 7 - Divieto di abbandono rifiuti

Art. 8 - Conservazione degli edifici

Art. 9 - Materiali di risulta

Art. 10 - Delle canne fumarie

Art. 11 - Depositi in proprietà privata

Art. 12 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Art. 13 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Art. 14 - Dei giardini pubblici

Art. 15 - Altri divieti

CAPO III - DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Art. 16 - Degli esercizi di vendita al pubblico

Art. 17 - Condizioni dei locali e attrezzature di vendita

CAPO IV - DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Art. 18 - Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico

Art. 19 - Divieto di produrre rumori e suoni molesti

Art. 20 - Locali di pubblico spettacolo

Art. 21 - Altri divieti

Art. 22 - Prevenzione incendi

Art. 23 - Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

Art. 24 - Sgombero della neve

Art. 25 - Rimozione del ghiaccio e dei ghiaccioli

Art. 26 - Dell'innaffiamento

Art. 27 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

Art. 28 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Art. 29 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

CAPO V - DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA

Art. 30 - Fonti normative

- Art. 31 - Trasporto strumenti da taglio
- Art. 32 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
- Art. 33 - Divieti di passaggio
- Art. 34 - Sosta dei nomadi e roulotte
- Art. 35 - Circolazione e sosta di autocaravan

CAPO VI - CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 36 - Custodia e tutela degli animali

CAPO VII - DISCIPLINA DEI TERRITORI RURALI

- Art. 37 - Utilizzo acqua dell'acquedotto
- Art. 38 - Irrigazione
- Art. 39 - Pozzi per l'irrigazione
- Art. 40 - Deflusso delle acque
- Art. 41 - Manutenzione e ripulitura dei fossi
- Art. 42 - Manutenzione di strade vicinali di uso pubblico
- Art. 43 - Terreni circostanti i centri abitati
- Art. 44 - Movimenti di terra
- Art. 45 - Lavorazioni dei terreni
- Art. 46 - Prevenzione incendi - divieti e prescrizioni
- Art. 47 - Spegnimento degli incendi
- Art. 48 - Trattamenti fitosanitari, uso fertilizzanti, spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti, trasporto spandimento e stoccaggio
- Art. 49 - Tutela degli alberi ed abbattimento di piante lungo le strade
- Art. 50 - Interventi per la salvaguardia della pulizia, dell'igiene e della salute pubblica
- Art. 51 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
- Art. 52 - Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo
- Art. 53 - Accumuli temporanei di materiali organici
- Art. 54 - Divieto ai mezzi fuoristrada
- Art. 55 - Campeggio
- Art. 56 - Prodotti del suolo, prodotti del sottobosco, anfibi e molluschi

CAPO VIII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 57 - Sanzioni pecuniarie e accessorie
- Art. 58 - Sequestro e custodia di cose
- Art. 59 - Violazioni in materia di polizia rurale disciplinate con Ordinanza Sindacale
- Art. 60 - Proventi
- Art. 61 - Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, denominato “Regolamento di Polizia Urbana e Rurale”, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell’Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità e la sicurezza dei cittadini, il decoro dell’ambiente urbano ed assicurare la salvaguardia del territorio attraverso la vigilanza sulle attività agro-forestali, sulla manutenzione dei fossi, sulle opere di drenaggio e sulla viabilità rurale e vicinale nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 - Ambito d’applicazione

1. Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o in ogni modo aperti al pubblico, le aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza urbana e di tutela del decoro urbano, dell’ambiente, del demanio stradale e delle zone rurali del territorio comunale.

2. Sono considerate rurali le aree destinate ad usi agricoli dalla vigente regolamentazione urbanistica dell’Ente, nonché i terreni non edificati e i giardini.

Art. 3 - Ordinanze

1. Il Sindaco ed i responsabili dei servizi, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze nonché disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l’applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana e rurale.

2. Il Sindaco può dare particolare diffusione al pubblico del contenuto di alcune norme del presente regolamento o, con ordinanza, emanare disposizioni particolari di carattere esecutivo ed interpretativo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art. 4 - Vigilanza per l’applicazione delle norme di polizia urbana e rurale

1. All’attività di polizia urbana e rurale sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Municipale, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57 c.p.p., secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, dai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o dal personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi in conformità a specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in

materia.

2. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri Forestali, della Regione, della Polizia Venatoria, dell'Arpat e del Ministero dell'Ambiente.

Art. 5 - Disposizioni di carattere generale

1. I provvedimenti, il cui rilascio è previsto in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciati per iscritto e alle seguenti condizioni:

- a) il soggetto richiedente deve essere titolare del diritto che lo legittima all'utilizzazione del fondo;
- b) il titolo è rilasciato senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) il titolare di cui al punto a), è tenuto a sollevare il Comune da qualsivoglia responsabilità verso terzi, per i danni, le molestie e le spese che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, dall'esercizio totale o parziale dell'attività svolta a seguito del rilascio del titolo autorizzativi;
- d) il titolo autorizzativo è rilasciato con riserva, da parte del Comune, di sospendere o revocare il titolo stesso qualora ne sussistano ragioni derivanti dalla tutela del pubblico interesse o dall'accertamento di abusi in atto.

2. Gli stessi principi si applicano in caso di attività soggetta a denuncia di inizio attività o comunicazione.

CAPO II - DELLA PULIZIA E DEL DECORO DELL'ABITATO

Art. 6 - Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni d'igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

Art. 7 - Divieto di abbandono rifiuti

1. È vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sgombre da qualsiasi immondizia, se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dalle disposizioni in vigore per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

2. È altresì vietato accumulare sulle strade, nei cortili delle case e loro pertinenze, oggetti di qualsiasi natura che ne offendano il decoro o che siano causa di deturpamento per l'ambiente circostante.

3. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, i cortili, portici, androni e scale devono essere sgombri da ogni materiale che ne

impedisca l'uso normale o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo o impedimento.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al Decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 "Codice dell'ambiente", chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Art. 8 - Conservazione degli edifici

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo tale da evitare l'irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono lordare il suolo pubblico.

2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.

3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici e delle insegne.

4. Per la tinteggiatura e la ripulitura delle facciate esterne delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

5. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone ad altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

6. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie d' uccelli ed altri oggetti collocatisi davanzi delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo d'ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro.

Art. 9 - Materiali di risulta

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni, fuori dal perimetro del cantiere, non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere salvo espressa autorizzazione da richiedersi al Comune, e devono essere trasportati in discariche autorizzate.

2. Il trasporto deve essere eseguito con automezzi atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

3. È vietato depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico, salvo preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Art. 10 - Delle canne fumarie

1. All'interno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

2. È vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.

3. I condotti fumari devono essere realizzati secondo le disposizioni del vigente

Regolamento Edilizio. Devono inoltre essere, se possibile, d'altezza non inferiore alle case contigue e superarle, se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi.

Art. 11 - Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, fatte salve le autorizzazioni alla vendita, possa recare danno all'estetica ed al decoro dei luoghi.

Art. 12 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione, con atto scritto del Sindaco, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

3. Il Sindaco, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di apposita commissione.

Art. 13 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Fatte salve le norme del regolamento edilizio, non sarà in nessun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa se sporgenti dal muro, né cartelli di forma a scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.

2. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per il rispetto all'arte e alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'Autorità comunale.

3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, l'apposizione di iscrizioni e di insegne dovrà essere autorizzata dall'autorità comunale.

4. Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata altresì l'affissione dei manifesti, degli avvisi o, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

5. A tutela della proprietà privata, è vietata l'esposizione di cartelli raffiguranti armi da fuoco.

Art. 14 - Dei parchi, giardini pubblici ed aree di verde pubblico

1. Nei parchi, giardini pubblici ed aree di verde pubblico è specialmente vietato:

- a) camminare sugli spazi erbosi quando non espressamente consentito, danneggiare o smuovere i giochi, i sedili o le panche, dormire o restarvi sdraiati sopra, guastare o smuovere gli avvisi scritti;
- b) danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti, siepi e quant'altro

- faccia parte dell'arredo, gettare qualsiasi rifiuto fuori dagli appositi contenitori;
- c) danneggiare la vegetazione, sia arbustiva che arborea, in qualunque modo;
 - d) transitare e sostare per tutti i veicoli a motore ad eccezione dei soggetti autorizzati e addetti alla manutenzione;
 - e) transitare con cavalli al di fuori degli spazi a ciò destinati nonché al di fuori delle pubbliche strade;
 - f) installare nei parchi e giardini pubblici tavoli, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o posizionare bracieri, al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati;
 - g) salire sugli alberi, appendervi o affiggervi o legarvi qualsiasi cosa, scuoterli, percuoterli o anche solo potenzialmente danneggiarli;
 - h) fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane e nelle vasche, ove presenti;
2. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

Art. 15 - Altri divieti

1. In tutti gli spazi pubblici del territorio del Comune è altresì vietato:
 - a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
 - b) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni e luminarie;
 - c) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettui preparazione o manipolazione di alimenti destinati al consumo umano.
2. L'affissione di manifesti, stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento comunale sulle pubbliche affissioni.
3. È vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti.
4. È vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

CAPO III - DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Art. 16 - Degli esercizi di vendita al pubblico

1. Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina:
 - a) il commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa;
 - b) i pubblici esercizi;
 - c) la chiusura settimanale e l'orario dei pubblici esercizi;
 - d) il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - e) la vendita delle carni fresche e congelate;
 - f) la pubblicità dei prezzi;nonché tutte le altre attività commerciali e di vendita al pubblico.
2. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del

locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

3. Chiunque viola le disposizioni del precedente comma è soggetto alle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*.

Art. 17 - Condizioni dei locali e attrezzature di vendita

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge, i locali adibiti al commercio al dettaglio, i pubblici esercizi, i laboratori, i magazzini e gli altri locali di servizio a questi annessi, debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

2. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura. Le tende in genere, nei lati interni ed esterni, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e manutenzione.

CAPO IV - DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Art. 18 - Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico

1. Quando sia necessario alla sicurezza, al decoro o comunque per ragioni di pubblico interesse, i proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, su ordinanza del Sindaco, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi possa liberamente o facilmente introdurre.

2. La recinzione dovrà realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso, purché non con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Art. 19 - Divieto di produrre rumori e suoni molesti

1. Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi, fabbriche o qualsiasi altra area è vietato:

- a) produrre rumori, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;
- b) tenere cani che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo.

2. Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico ed in ogni caso ad una distanza non inferiore a metri 30 dagli altri edifici, è vietato a chiunque lo scoppio e l'accensione di qualsiasi giocattolo pirotecnico sia esso appartenente alla IV o V categoria dei prodotti esplodenti o sia esso appartenente alla categoria dei giocattoli pirici di libera vendita.

Art. 20 - Locali di pubblico spettacolo

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.), i suoni devono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.
2. Per ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quanto più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività.

Art. 21 - Altri divieti

1. Sul pubblico suolo è vietato:
 - a) soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - b) introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici per compiere atti contrari alla decenza pubblica;
 - c) fatti salvi i casi autorizzati, compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio, nonché immergersi, imbrattarle o farne altro uso improprio;
 - d) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, nei giardini pubblici, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - e) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti.
2. Senza speciale permesso è pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.

Art. 22 - Prevenzione incendi

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato esplosivi e infiammabili per l'esercizio di minute vendite senza autorizzazione dell'Autorità competente.
2. È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, paglia e qualunque altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

Art. 23 - Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

1. I proprietari, locatari o detentori a qualsiasi titolo di aree scoperte, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, sono tenuti a provvedere alle normali potature di alberi e siepi, nonché allo sfalcio dell'erba e all'asportazione di qualsiasi tipo di rifiuto presente, ripetendo tale operazione ogni qualvolta necessario al fine di rispettare il pubblico decoro ed eliminare le situazioni che possono determinare il proliferare di insetti ed animali, causare eventuale pericolo di propagazione di incendi, o, ancora, essere di intralcio per la buona visibilità sulle strade di pubblico passaggio.

Art. 24 - Sgombero della neve

1. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal Comune e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

Art. 25 - Rimozione del ghiaccio e dei ghiaccioli

1. In caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.

Art. 26 - Dell'innaffiamento

1. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre e balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

Art. 27 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

1. È vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici e i manufatti, sia pubblici che privati.
2. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché alle lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione.
3. È, inoltre vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento.
4. È vietato coprire con manifesti, locandine e simili la segnaletica stradale.

Art. 28 - Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Gli utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o su suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, devono prontamente riparare ogni guasto o rottura che si verifichi e provvedere immediatamente ad apporre adeguata segnaletica.

Art. 29 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali qualsiasi.

CAPO V - DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA

Art. 30 - Fonti normative

1. La materia è compiutamente disciplinata dal nuovo codice della strada D.Lgv. 30.04.92 n° 285, dal relativo regolamento d'esecuzione D.P.R. 16.12.92 n° 495 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 31 - Trasporto strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi con falci, coltelli o altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti.
2. È, in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

Art. 32 - Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

1. Il trasporto dei vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

Art. 33. Divieti di passaggio

1. È vietato nelle pubbliche vie e piazze:
 - a) svolgere qualsiasi tipo di gioco o altra attività ludica che possa arrecare disturbo al traffico veicolare o pedonale e, comunque, molestie alle persone;
 - b) lanciare sassi, frutta o altri oggetti, anche senza intenzione di offendere.

Art. 34 - Sosta di nomadi e roulottes

1. La sosta dei nomadi nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con deliberazione consiliare. In assenza di detti spazi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta indicando, nell'autorizzazione scritta, il luogo in cui la sosta è consentita e la durata massima della sosta.
2. E' vietato il soggiorno di roulottes sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

Art. 35 - Circolazione e sosta di autocaravan

1. Ai sensi dell'art. 185 del Nuovo Codice della Strada D.L. 30.04.92 n° 285, ai fine della circolazione e sosta, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2. La sosta di autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

CAPO VI - CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 36 - Custodia e tutela degli animali

1. Ferme restando le disposizioni di cui al regolamento comunale sui diritti degli animali, approvato con D.C.C. n. 39 del 28.09.2001 e divenuto esecutivo in data 03.11.2001, il Sindaco, con ordinanza, potrà determinare ulteriori divieti circa le modalità di mantenimento degli animali e di comportamento dei medesimi, per esigenze di tutela dell'incolumità pubblica.

CAPO VII - DISCIPLINA DEI TERRITORI RURALI

Art. 37 - Utilizzo acqua dell'acquedotto

1. L'Autorità Comunale può, in maniera permanente o nei periodi di carenza o emergenza idrica, limitare e regolamentare, con propria ordinanza, l'utilizzo delle acque provenienti dall'acquedotto pubblico sia nei territori rurali che nei territori urbani. Con lo stesso atto potrà esser fatto divieto di lavare veicoli, annaffiare orti e giardini, riempire piscine e in ogni caso impiegare acqua per usi diversi da quello strettamente domestico.

Art. 38 - Irrigazione

1. I proprietari di terreni possono usare impianti di irrigazione per quelle colture per le quali lo riterranno opportuno. Nel caso di irrigazione a pioggia devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non arrecare danno agli utenti della strada, sia rotabile che ferrata.

2. Salva l'applicazione dei divieti già contenuti nella normativa vigente, è vietato prelevare l'acqua per scopi irrigui, mediante appositi impianti, dalle fontane pubbliche e comunque da acquedotti pubblici.

3. Per la realizzazione di piccoli invasi (vasche interrate e con arginature di qualsiasi altezza), oltre al necessario titolo abilitativo edilizio, è necessario attenersi alla normativa vigente nella materia specifica.

4. Tutte le vasche per l'irrigazione, i pozzi, i laghetti e gli specchi d'acqua, naturali o artificiali, devono essere messi in sicurezza e segnalati.

Art. 39 – Pozzi per l'irrigazione

1. I pozzi e le cisterne devono essere autorizzati secondo quanto prevede la normativa vigente e avere le sponde munite di parapetto con sportello ermeticamente chiuso e adeguatamente segnalato. Nel caso in cui le predette operazioni non siano sufficienti a garantire la massima sicurezza, dovranno essere disposte ulteriori misure idonee.
2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzo delle acque sotterranee è disciplinata da normativa specifica. Le perforazioni devono essere eseguite in modo da evitare la comunicazione tra falde diverse.

Art. 40 – Deflusso delle acque

1. Salvo i casi in cui l'attività è autorizzata, è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, benché instabili e temporanee, alterino il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.
2. È proibito in ogni caso danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti o le condutture di acqua pubblica.
3. Salva l'applicazione dei divieti già contenuti nella normativa vigente, è vietato prelevare acqua da fonti pubbliche con cisterne o contenitori di portata superiore a 25 litri. Sono comunque vietati prelievi superiori a 25 litri giornalieri. È vietato, altresì, attaccare alle stesse fonti naspi, tubi in gomma o sistemi simili.
4. In caso di depurazioni in area agricola si deve, comunque, garantire il deflusso delle acque, evitando ogni ristagno.

Art. 41 – Manutenzione e ripulitura dei fossi

1. I cigli e i fossi di scolo, situati lungo le strade pubbliche o di uso pubblico devono, a cura e spese dei frontisti privati, dei possessori o detentori della fossa, in solido con i proprietari, essere ricavati almeno una volta all'anno, entro il termine del 31 agosto dell'anno corrente e, se necessario, anche più volte durante l'anno. Prima della scadenza, l'Autorità Comunale può ordinare, qualora necessario, la manutenzione e pulizia. In tal caso non si applica la sanzione prevista per il mancato rispetto della scadenza del 31 agosto.
2. Lo stesso obbligo sussiste per i fossi situati lungo terreni, la cui omessa ricavatura potrebbe determinare inconvenienti nella regimazione delle acque con effetti sulle fosse di cui al comma 1.
3. I fossi di scolo su terreni privati non adeguati a contenere tutta l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi a spese dei proprietari di detti terreni, previo rilascio di titolo abilitativo rilasciato dal Comune, salvo i casi rientranti in edilizia libera.

4. In ogni fase di manutenzione, chiunque esegua i lavori deve assicurarsi che i residui e i materiali di risulta non ostruiscano i fossi stessi, nonché i condotti di attraversamento e le eventuali porzioni tombate.

5. I fossi stabiliti nelle proprietà private collinari, per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Gli stessi fossi devono essere adeguatamente mantenuti.

6. L'Autorità Comunale competente può, al fine del corretto assetto del deflusso delle acque, ordinare ai privati l'ampliamento della sezione delle fosse campestri di scolo. Ciò potrà avvenire anche a seguito della realizzazione di nuove urbanizzazioni, qualora si ravvisi un aggravio delle condizioni di scolo della zona; in questo caso i lavori saranno a carico dei realizzatori delle nuove urbanizzazioni.

Art. 42 - Manutenzione di strade vicinali di uso pubblico

1. Le strade vicinali di uso pubblico devono essere mantenute, a cura dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i margini in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche.

2. I frontisti sono obbligati ad aprire, almeno sopra uno dei lati di esse, una cunetta o fosso di scolo per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati, ai fini del mantenimento delle regolari condizioni di viabilità sulle strade e nell'ottica di non arrecare danno a cose o persone, fermo restando quanto stabilito dall'art. 913 del Codice Civile.

Art. 43 - Terreni circostanti i centri abitati

1. È fatto obbligo a tutti i possessori o detentori, in solido con i proprietari, di terreni e di giardini incolti che si trovano nelle zone ricomprese nel centro abitato o nelle zone che si trovano fuori dal centro abitato ma che sono ricomprese in un'area distante meno di metri 100 da un'abitazione, di procedere entro il 30 Giugno di ogni anno alla pulitura dei suddetti terreni mediante falciatura o aratura o fresatura. Prima della scadenza, l'Autorità Comunale può ordinare, se necessario, la manutenzione e pulizia. In tal caso non si applica la sanzione prevista per il mancato rispetto della scadenza del 30 Giugno.

2. Ai fini sanzionatori si considera unico il terreno rappresentato catastalmente anche da più particelle confinanti o, al massimo, divise da una strada pubblica o di uso pubblico.

3. Nel caso in cui il terreno sia in comproprietà sono ritenuti responsabili della mancata ripulitura tutti i comproprietari a titolo di concorso nell'illecito e, pertanto, tutti gli stessi comproprietari saranno assoggettati a sanzione pecuniaria.

Art. 44 – Movimenti di terra

1. Tutti gli interventi sul territorio che comportano notevoli movimenti di terra e una conseguente alterazione dell'andamento altimetrico del terreno, quali sbancamenti e/o riporti, sono soggetti alle vigenti norme in materia urbanistica nonché al rilascio di apposito titolo abilitativo da parte dell'Ente preposto.
2. Possono essere eseguiti, invece, quei movimenti di terra necessari all'uso agricolo del suolo (pantumazioni, nuove colture, regolazioni dello stato superficiale del terreno) purché non alterino i sistemi di scorrimento naturale delle acque meteoriche.
3. I proprietari dei terreni superiori alla strada dovranno impedire la caduta o tracimatura sulla strada stessa di terra o altro materiale. In caso di caduta, i materiali dovranno essere immediatamente rimossi a cura dei proprietari, provvedendo, se necessario, alla riprofilatura degli argini stradali.
4. La realizzazione di nuovi percorsi carrabili, anche se destinati ai soli veicoli agricoli, è soggetta al prescritto titolo autorizzativo, secondo la normativa urbanistica vigente, per l'ottenimento della quale dovranno essere presentati i relativi progetti di sistemazione del suolo, per la pantumazione e per tutte le opere necessarie a inserire l'intervento nel paesaggio, senza alterarne le caratteristiche e limitando al massimo scavi e riporti.

Art. 45 – Lavorazioni dei terreni

1. Le lavorazioni dei terreni quali arature, scarificature e rippature devono essere eseguite in modo da evitare l'alterazione e/o la modifica dell'assetto orografico dei terreni, garantendo la corretta regimazione idraulica degli stessi. Le arature e le lavorazioni dei terreni devono mantenere un corretto assetto idraulico, garantendo l'adeguato dimensionamento delle fosse di scolo per il deflusso delle acque meteoriche o provenienti da altri fondi ed in modo da evitare l'impaludamento dei terreni.
2. Le arature su terreni inclinati devono essere eseguite nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente.
3. Durante le esecuzioni di arature ed altre sistemazioni dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto non lavorata non inferiore a metri 1,5 dalle fosse di scolo, dalle acque e/o canali d'acqua nonché dalle strade e dalle aree boschive.
4. Eventuali deroghe alle disposizioni sopra contenute dovranno essere specificatamente autorizzate da questo Ente, in ottemperanza alle vigenti normative urbanistiche.

Art. 46 – Prevenzione incendi – divieti e prescrizioni

1. Salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di aree boschive e assimilate, di aree su cui insistono impianti di arboricoltura e di fasce di terreno contigue alle suddette aree, nei territori diversi è consentito l'abbruciamento dei vegetali derivanti da potature o falciature alle condizioni previste dalla normativa regionale, nonché dalle seguenti:

- a) le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l'intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne che controlli costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertato del completo spegnimento;
 - b) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento;
 - c) nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali o di qualsivoglia materiale è sempre vietata;
 - d) l'area dove avviene l'abbruciamento deve essere circondata da una fascia arata o comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 5 metri di larghezza;
2. A prescindere da quanto stabilito dal primo comma, è sempre vietato, in ogni periodo dell'anno, effettuare abbruciamenti quando:
- a) il fumo invade abitazioni, luoghi di lavoro e strade pubbliche o di uso pubblico;
 - b) l'area dove avviene l'abbruciamento è ad una distanza inferiore a 100 metri da abitazioni e locali pertinenziali, edifici, strade e aree su cui si trovano in deposito materiali combustibili o esplosivi;
3. È vietato l'abbruciamento delle stoppie per la tutela ambientale e la tutela della fauna.

Art. 47 - Spegnimento degli incendi

1. In ragione dell'interesse pubblico prevalente, nessuno può impedire agli organi competenti l'uso dell'acqua contenuta nelle proprie vasche d'acqua, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione per il deposito ed il prelievo dell'acqua, al fine di spegnere incendi. Nessuno può impedire agli stessi organi l'accesso o l'esercizio dell'attività tramite l'attrezzatura necessaria per interrompere o fermare l'azione del fuoco.

Art. 48 - Trattamenti fitosanitari, uso fertilizzanti, spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti, trasporto spandimento e stoccaggio

1. In materia di trattamenti fitosanitari, uso di fertilizzanti, spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti, trasporto spandimento e stoccaggio delle suddette sostanze, si applicano le norme vigenti in materia. In caso di esigenze specifiche il Comune potrà adottare, in via temporanea o permanente e con Ordinanza Sindacale, eventuali norme integrative della normativa vigente, sentito il parere degli organi competenti.

Art. 49 - Tutela degli alberi ed abbattimento di piante lungo le strade

1. Per gli alberi di alto fusto, in particolare quelli costituenti filari o di peculiarità paesaggistica che sono oggetto di tutela, non si può procedere ad alcuna modifica del loro stato senza il prescritto titolo abilitativo rilasciato dall'Ente competente.

2. È vietato procedere al taglio, in assenza di autorizzazione della competente Autorità Comunale, delle specie arboree aventi caratteristiche preminenti tali da essere classificate "monumentali".
3. Quando si deve abbattere piante, alberi o rami situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada, previa comunicazione all'Unione dei Comuni Val di Bisenzio. Il lavoro deve esser effettuato nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada, avvalendosi eventualmente di movieri. Occorre comunicare l'esecuzione dei lavori alla Polizia Municipale, chiedendo, se necessario, una modifica temporanea della circolazione stradale.
4. In materia di tutela degli alberi ed abbattimento di piante si rimanda alla normativa vigente ed ai regolamenti comunali.

Art. 50 - Interventi per la salvaguardia della pulizia, dell'igiene e della salute pubblica

1. I proprietari di beni immobili, anche inutilizzati, e chiunque abbia titolo d'uso su di essi, sono tenuti ad adottare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari - munendosi di eventuali titoli abilitativi - per impedire la stabile nidificazione di animali potenzialmente dannosi per la salute pubblica, l'igiene, il decoro o la pulizia urbana.
2. I suddetti interventi di manutenzione non dovranno pregiudicare, viceversa, l'annidamento e la riproduzione di animali da tutelare quali rondini, pipistrelli e gechi, necessari per contenere la popolazione di insetti.
3. Chiunque abbia titolo d'uso su un bene immobile è tenuto a eliminare tutti i ristagni idrici permanenti che possano consentire la formazione di larve di zanzara, ovvero, nell'impossibilità di eliminarli, dovrà provvedere alla loro chiusura ermetica con coperture o reti sottili o alla disinfestazione periodica dalle larve durante la stagione di riproduzione larvale.

Art. 51 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trovi, nei propri fondi, animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda o, in caso contrario, all'Ufficio Comunale competente. Il ritrovatore può esser nominato custode dagli organi accertatori anche per il periodo necessario per acquistarne la proprietà.

Art. 52 - Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità.

2. Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito nel rispetto delle previsioni normative e in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi confinanti o alle strade, molestia ai passanti o intralcio al traffico.
3. Durante il trasferimento di mandrie e greggi si dovranno adottare tutte le cautele previste dal Codice della Strada e dalla normativa vigente.
4. In ogni caso, il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

Art. 53 - Accumuli temporanei di materiali organici

1. Gli accumuli di materiale organico devono essere realizzati all'aperto e in area rurale, devono avere carattere temporaneo ai fini della concimazione, devono essere tenuti bene ammassati, evitando con cura spargimenti, e ben pressati, così da ridurre al minimo le esalazioni, non devono creare pericolo di infiltrazioni inquinanti nel sottosuolo e devono avvenire, comunque, nel rispetto delle norme vigenti, in particolar modo della parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.-
2. Nell'accumulo temporaneo di materiale organico deve essere mantenuta la distanza di 50 metri rispetto a:
 - a) abitazioni, strade e confini di proprietà;
 - b) corsi d'acqua, a sorgenti, a pozzi d'acqua e a condutture di acqua potabile.

Art. 54 - Divieto ai mezzi fuoristrada

1. È vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuori strada, tranne che nelle aree a ciò destinate dal Comune. Si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento, salvo risulti applicabile la L.R. n. 48 del 27 Giugno 1994 o altre leggi vigenti in materia.
2. I sentieri e le mulattiere nonché le strade forestali, come definite dal Codice della Strada, sono considerati percorsi fuori strada.
3. Il divieto non si applica ai veicoli in servizio di soccorso, emergenza e pronto soccorso o impiegati per servizi di vigilanza forestale e antincendio, di pubblica sicurezza e di Polizia Giudiziaria. Lo stesso divieto non si applica ai mezzi agricoli utilizzati per la lavorazione dei fondi, ai veicoli dei proprietari utilizzati per recarsi sui propri fondi e ai veicoli autorizzati.

Art. 55 - Campeggio

1. Il Comune può determinare, nel proprio strumento urbanistico, appositi luoghi che possono esser attrezzati per l'esercizio del campeggio e per la sistemazione di roulotte.

2. Ai sensi della normativa vigente, nelle aree rurali del territorio comunale è consentito, previo consenso del proprietario, l'insediamento occasionale di tende e mezzi di soggiorno mobili per esclusive finalità turistiche, alle seguenti condizioni:
- a) non deve superare la durata di un giorno;
 - b) non deve impedire o limitare l'esercizio del pascolo e delle altre attività agricole;
 - c) non deve comportare modifiche al territorio;
 - d) non deve essere causa diretta o indiretta di inquinamento;
3. Nelle situazioni di cui al comma 2, è fatto obbligo al campeggiatore:
- a) di lasciare la località occupata, e le vicinanze, sgombrare da ogni genere di rifiuti;
 - b) di risistemare il terreno smosso durante il campeggio;
 - c) di lasciare libera, nel minor tempo possibile, la zona occupata su richiesta delle Autorità.
4. Il campeggiatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti.
5. Al di fuori delle norme di cui sopra e delle norme vigenti, il campeggio è vietato e soggetto alle sanzioni del presente regolamento.

Art. 56 - Prodotti del suolo, prodotti del sottobosco, anfibi e molluschi

1. Per quanto riguarda i prodotti del suolo, i prodotti del sottobosco, gli anfibi e i molluschi si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale e regionale vigente.

CAPO VIII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 - Sanzioni pecuniarie e accessorie

1. Le violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e a tutti i regolamenti comunali quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla legge 24/11/1981, n. 689, dall'articolo 7 bis del D. Lgs 18/8/2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e dalla L.R. Toscana 28/12/2000, n. 81 e loro successive modificazioni.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. Chiunque viola le ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
3. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica

disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

4. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

7. Nei casi previsti dal presente regolamento alla violazione può conseguire, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria. In tal caso il verbalizzante ne fa menzione nel verbale di accertamento. Il termine per l'adempimento dell'obbligo di riduzione in pristino o di adeguamento è di 30 giorni dal momento della notificazione del verbale.

8. Quando l'obbligo derivante dalla sanzione accessoria non è adempiuto, il verbalizzante lo comunica al Servizio competente. Sulla base dell'istruttoria di quest'ultimo, l'Autorità Comunale ordina la rimessa in pristino dello stato dei luoghi o l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni impartite dalla stessa Autorità, nonché dispone, quando ricorrano gli estremi dell'urgenza, l'eventuale esecuzione d'ufficio a spese dei trasgressori o obbligati in solido.

9. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24/11/1981, n. 689 la Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo.

Art. 58 - Sequestro e custodia di cose

1. All'atto dell'accertamento dell'infrazione i funzionari e gli agenti potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso altro depositario indicato nel verbale di sequestro.
4. Le eventuali spese di custodia sostenute dalla pubblica amministrazione procedente restano a carico del trasgressore della violazione e dell'obbligato in solido con esso.

Art. 59 - Violazioni disciplinate con ordinanza sindacale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e nel caso in cui sia necessario intervenire in forma tempestiva rispetto ad esigenze sopravvenute, il Sindaco può disciplinare fattispecie non previste nei precedenti articoli e introdurre sanzioni amministrative in materia di polizia urbana e rurale con ordinanza sindacale nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge.

Art. 60 - Proventi

1. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di legge.

Art. 61 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è espressamente abrogato il previgente regolamento di polizia urbana; sono abrogate, altresì, tutte le ulteriori disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia urbana e rurale contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.